



Prot. n. 406/AP  
Napoli, 15 Dicembre 2014

**Ai Centri Associati ASPAT  
Macroarea Assistenza  
Specialistica Ambulatoriale  
Regione Campania  
Loro Sedi**

*<< Sommo diritto, somma ingiustizia >>  
(Marco Tullio Cicerone – De Officiis, 44 A.C.)*

### **ATTENZIONE – IN EVIDENZA**


**Oggetto: Regione Campania – Macroarea Specialistica Ambulatoriale.  
Precisioni sulla mancata sottoscrizione dei contratti ex DCA 129/14.  
Istanza ASPAT al TAR Campania per sospensiva cautelare della cd.  
"clausola di salvaguardia" fissata al 17 dicembre c.a.**

Gentili Associati,

facendo seguito alle pressanti richieste di sottoscrizione dei contratti di struttura ex art. 8-quinquies per l'anno 2014 inoltrate alla Vs. attenzione in questi ultimi giorni dalle Aziende Sanitarie Locali, in uno all'ultima comunicazione sul tema del Sub Commissario Morlacco (all. 1), con la quale, in relazione alla recentissima ordinanza del Consiglio di Stato (all. 2), si rappresenta che in caso di ulteriore diniego da parte dei Centri erogatori la P.A. dovrà necessariamente procedere alla pedissequa applicazione di quanto disposto al punto 9 del DCA 129/14, avviando in primis la sospensione dei pagamenti a partire dalle competenze del mese di ottobre e successivamente del rapporto di accreditamento,

**Aspat Campania  
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale**

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon  
80143 NAPOLI  
Tel. 081 7345053 Fax 081 7345679  
E-mail [aspatinforma@gmail.com](mailto:aspatinforma@gmail.com)  
Web [www.aspatcampania.it](http://www.aspatcampania.it)





## PRECISIAMO QUANTO SEGUE

- ⇒ **L'ASPAT**, unica tra le Associazioni di Categoria, si è rifiutata di firmare il Protocollo d'Intesa ed **ha espresso il proprio diniego alla sottoscrizione dei contratti principalmente a causa della presenza della "clausola di salvaguardia" prevista all'art. 11**, che, come ripetutamente chiarito nelle nostre precedenti note, appare palesemente vessatoria traducendosi << *nella violazione del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 113, comma 1, della Carta Costituzionale, di impugnare gli atti della Pubblica Amministrazione, stante la natura autoritativa del provvedimento di assegnazione dei tetti di spesa* >> (TAR Abruzzo del 9/7/2014 – Ordinanza n. 214/2014 - all. 3);
- ⇒ In ragione di consolidata e pacifica giurisprudenza **non abbiamo mai contestato l'invalidità e, conseguentemente, le quantificazioni complessive dei tetti di spesa assegnati alle Branche specialistiche costituenti la Macraorea e, pertanto, siamo dell'avviso che la sopracitata pronuncia** del Consiglio di Stato sulla validità della contestata clausola **non sia nel nostro caso pertinente** in quanto si riferisce a diversa prospettazione.
- A sostegno delle nostre ragioni richiamiamo il contenuto delle numerose Sentenze e, non ultima, quella del TAR Lazio (n. 9193/2013 – all. 4) la cui fattispecie è del tutto analoga a quella campana da noi sollevata in quanto stabilisce (pag. 8 e segg.) che << *Si tratta di una evidente contraddittorietà tra la previsione del Decreto Commissariale e quella dell'accordo (cfr. contratto 8-quinquies) – di cui la prima ammette la possibilità di impugnare il budget assegnato alla struttura e la seconda, invece, lo esclude – che non può essere superata né richiamando la diversa natura dell'atto in cui la stessa è contenuta (atto autoritativo la prima e accordo/contratto la seconda), atteso che in entrambi i casi oggetto della previsione è, nella sostanza, la possibilità di contestare la determinazione del budget assegnato, né la circostanza che l'accordo non è sottoscritto dal Commissario ad Acta che ha predisposto lo schema di accordo. (...omissis...)*
- Preme peraltro al Collegio chiarire che l'illegittimità della clausola gravata non comporta che la struttura accreditata potrà senza limiti contestare il budget assegnato, soccorrendo i principi, elaborati dalla giurisprudenza, che regolano la materia. >>.*
- ⇒ **Ribadiamo di voler attendere fiduciosi gli esiti della pronuncia dell'adito TAR Campania** che dovrebbe cadere nel corso della corrente settimana e, al tempo stesso, **del programmato incontro a Roma** della Struttura Commissariale con i Ministeri affiancanti al fine di superare la rilevata contraddizione contrattuale secondo criteri di logica, di buon senso e di opportunità ed in una auspicata prospettiva di deflazione del contenzioso.



⇒ Ad ogni modo, per quanto sopra specificato, **non condividiamo le motivazioni di questa "premurosa accelerazione" impressa dalla Struttura Commissariale sulla questione** con la nota del 9 dicembre u.s. ancorpiù in considerazione che, come anticipato dallo stesso dr. Morlacco al Tavolo regionale (prot. 5214/C del 1/12/14 – all. 5), è in corso di adozione il nuovo Decreto modificativo in parte qua del 129.

In conclusione, nel restare a disposizione per ogni Vs. esigenza al riguardo, Vi esortiamo ad attendere le indicazioni associative che formuleremo a breve, nella consapevolezza di quanto da noi suggerito come epigrafe a questa indicibile vicenda amministrativa.

Mille cordialità.

Il Presidente  
Dr. Pier Paolo Polizzi